

Legge regionale 06 ottobre 2008, n. 50**Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008).**

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 10.10.2008)

Art. 1**Inserimento dell'articolo 17ter nella L.R. n. 67/2007.**

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008), è inserito il seguente:

"17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull'UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale")."

Art. 2**Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 67/2007.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 67/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 71/2004, il termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è sospeso fino al 31 dicembre 2013."

Art. 3**Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 67/2007.**

1. La rubrica dell'articolo 20 della l. r. 67/2007 è sostituita dalla seguente :

"Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta"

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 67/2007, dopo le parole: *"Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali"*, sono inserite le seguenti: *"ovvero per l'attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166"*.

Art. 4**Inserimento dell'articolo 20bis nella L.R. n. 67/2007.**

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 67/2007 è inserito il seguente :

"Art. 20 bis

Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane

1. Per l'organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio annuale 2008."

Art. 5**Inserimento dell'articolo 21quater nella L.R. n. 67/2007.**

1. Dopo l'articolo 21 ter della l.r. 67/2007 è inserito il seguente:

"Art. 21 quater

Contributi per l'esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e

pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 2.200.000,00.

2. *Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.*
3. *All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio annuale 2008."*

Art. 6

Inserimento dell'articolo 21quinquies nella L.R. n. 67/2007.

1. Dopo l'articolo 21 quater della l.r. 67/2007 è inserito il seguente:

"Art. 21 quinquies

Interventi sul sistema aeroportuale

1. *Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore.*
2. *Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).*
3. *Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:*
 - a) *categoria dell'aeroporto e classificazione regionale dell'aeroporto;*
 - b) *flussi di traffico;*
 - c) *garanzia di continuità territoriale con l'isola d'Elba.*
4. *La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.*
5. *All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio annuale 2008."*

Art. 7

Sostituzione dell'allegato A della L.R. n. 67/2007.

1. L'allegato A "Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi" di cui al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 67/2007 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.